

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1344

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARELLA, FALQUI, ALÒ, ABRAMONTE,  
CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, DI MAIO, LUBRANO DI  
RICCO, MANCONI, MANCUSO, MANIERI, PAPPALARDO,  
PIERONI, ROCCHI, RONCHI, ROSSI e STEFANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1995

Misure per il risanamento ambientale e il rilancio produttivo  
dell'area dismessa dello stabilimento Enichem Agricoltura di  
Macchia Monte S. Angelo

ONOREVOLI SENATORI. - L'insediamento dei poli chimici nel Mezzogiorno ha imposto al territorio alti costi in termini di danno all'ambiente, di pericoli per la sicurezza e la salute delle popolazioni, penalizzando le naturali vocazioni e potenzialità locali dello sviluppo. Questo ha significato per il territorio, con il successivo ritrattamento e ridimensionamento della presenza chimica pubblica, un ulteriore grave prezzo da pagare per la crisi economica ed occupazionale conseguente. Le cause della chiusura non sono sempre univoche, spesso si intrecciano, con peso diverso, errori di strategia e di gestione, nonché nuove ragioni di politica industriale con problemi di compatibilità ambientale.

La vicenda Enichem Agricoltura di Monte Sant'Angelo è, a tale proposito, particolarmente emblematica.

L'impianto, infatti, classificato industria insalubre di prima classe, rientra tra le attività ad alto rischio di incidente rilevante ai sensi della direttiva 82/501/CEE del Consiglio del 24 giugno 1982, cosiddetta «direttiva Seveso». L'Enichem ha iniziato la propria attività nel 1971, ha poi bloccato la produzione di caprolattame nel novembre 1988 e ha infine cessato completamente ogni tipo di attività nell'estate 1993. Assurge poi agli onori della cronaca nazionale a seguito dello scoppio della colonna di lavaggio dell'anidride carbonica che provocò la liberazione in atmosfera di circa 30 tonnellate di anidride arseniosa con ricaduta sull'abitato di Manfredonia e conseguente intossicazione di centocinquanta cittadini.

Altri incidenti meno eclatanti, ma non per questo meno indicativi, hanno inoltre caratterizzato la vita dell'impianto produttivo: il 3 agosto 1978 si è verificata la fuoriuscita di una vasta nube di ammoniaca dispersasi successivamente sull'abitato; il 22 settembre dello stesso anno si è sviluppato

un violento incendio nell'impianto per la produzione di fertilizzanti; il 17 maggio 1984 ancora un incendio ha distrutto completamente il magazzino di caprolattame e l'impianto di scagliettatura; l'11 luglio del 1986 si è sviluppata una seconda nube tossica di gas nitrosi.

Le numerose vicissitudini dell'Enichem naturalmente attirano l'attenzione della magistratura e delle istituzioni di controllo sanitario e della compatibilità ambientale. Nel giugno del 1987 la magistratura decide di bloccare lo sversamento a mare dei reflui della lavorazione del caprolattame; nel febbraio 1987 l'Enichem si impegna allora a realizzare entro trenta mesi un impianto di smaltimento a terra dei sali sodici, utilizzando la tecnologia dell'ossidazione ad umido; tale impianto però non è mai stato realizzato, con il risultato che l'Enichem, dal novembre 1988, è stata costretta a fermare la produzione di caprolattame facendo pagare le proprie responsabilità a circa quattrocento operai espulsi dal mondo del lavoro.

Nell'aprile del 1988 viene decretata l'istituzione del Comitato paritetico Stato-regione e della Commissione tecnica per la verifica del rischio, della sicurezza e della compatibilità ambientale e sanitaria dello stabilimento Enichem. Il 31 luglio 1990 viene siglato a Roma il documento conclusivo del Comitato Stato-regione che, riconoscendo le problematiche ambientali dello stabilimento, individuava una serie di interventi realizzabili con una spesa di circa 400 miliardi.

A conferma delle problematiche ambientali e dei conseguenti danni accertati, significative sono le sentenze di condanna, a carico della dirigenza dello stabilimento, per l'inquinamento in conseguenza di scarichi nelle acque marine e nel sottosuolo

e di smaltimento di rifiuti speciali e tossico-nocivi.

Gli sviluppi successivi della vicenda, senza che sia stato rispettato uno solo dei punti previsti dall'accordo Stato-regione, hanno portato alla chiusura definitiva degli impianti.

A seguito di tale chiusura, nel luglio del 1994, è stato siglato, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un nuovo accordo che prevede la reindustrializzazione dell'area attraverso la costituzione di un consorzio che dovrebbe attivare finanziamenti ordinari e comunitari per la realizzazione di progetti alternativi. Anche questo accordo, dimostrando tutte le lacune di impostazione e di gestione, non ha ancora prodotto alcun risultato. La soluzione di questa vicenda emblematica non può che avvenire con un intervento legislativo che, nel riconoscere l'alto contributo dato dal territorio alla chimica di Stato, ospitando un'industria che ha provocato ingenti danni ambientali, sociali ed economici, riporti ad un quadro normativo certo la soluzione del problema. Di qui questo disegno di legge.

Infine due parole per spiegare la *ratio* di questo disegno di legge. L'articolo 1 demanda alla regione Puglia il compito di ideare e approvare il piano operativo di risanamento e rilancio produttivo dell'area

occupata dall'Enichem, coinvolgendo, a questo proposito, la provincia di Foggia, i comuni interessati, le organizzazioni sindacali e l'azienda. L'articolo 2 disciplina nei dettagli responsabilità, modalità e finalità del piano di risanamento. L'articolo 3 affida la valutazione dell'entità dei danni arrecati all'ambiente dalle attività dello stabilimento Enichem al presidente della giunta regionale, sentite le autorità interessate. L'articolo 4 è consequenziale alla precedente norma e individua nelle aree e negli impianti dello stabilimento la garanzia patrimoniale dell'Enichem ai fini del risarcimento dei danni recati all'ambiente. L'articolo 5 disciplina la condizione dei lavoratori che erano impiegati nelle attività produttive dell'Enichem. L'articolo 6 definisce nei particolari le modalità e le finalità per la realizzazione del piano operativo di rilancio produttivo della zona in cui operava lo stabilimento. L'articolo 7 prevede agevolazioni finanziarie, fiscali e contributive per quelle imprese e loro consorzi e società consortili che contribuiscano alla realizzazione del piano di rilancio operativo suddetto e all'assunzione dei lavoratori dipendenti dall'Enichem. Infine l'articolo 8 individua un fondo regionale da impiegare nella realizzazione dei progetti suesposti.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. La regione Puglia, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, su conforme proposta dei comuni di Manfredonia, Monte S. Angelo e Mattinata, sentita la provincia di Foggia, le organizzazioni sindacali e l'azienda interessata, approva un piano di risanamento dell'area e degli impianti dismessi dello stabilimento Enichem e di rilancio produttivo della zona.

**Art. 2.**

1. Il piano di risanamento ha lo scopo di individuare le opere di ripristino ambientale necessarie a rendere idonea l'area per nuove attività produttive compatibili con l'equilibrio ambientale.

2. L'attività di bonifica deve riguardare i luoghi, sia interni che esterni allo stabilimento, nei quali siano state effettuate attività di smaltimento non controllato dei rifiuti, la depurazione e lo smaltimento di rifiuti e residui industriali ancora stoccati, la contestuale demolizione di strutture non utilizzabili per le finalità previste dal piano di rilancio produttivo.

3. Per l'attuazione del piano di risanamento, la regione Puglia, anche tramite i propri enti strumentali, e gli enti locali possono costituire una società per azioni a partecipazione mista, con l'impegno di assumere la manodopera che si rende necessaria alle stesse condizioni contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 3.**

1. L'entità dei danni arrecati all'ambiente dalle attività produttive dello stabilimento

Enichem è determinata, previa valutazione, con decreto del presidente della giunta regionale della Puglia, sentiti il Ministro dell'ambiente, la provincia di Foggia e i comuni interessati.

Art. 4.

1. Le aree e gli impianti costituiscono la garanzia patrimoniale dei soggetti responsabili delle attività produttive ai fini dell'attuazione del piano di risanamento e per il risarcimento dei danni ambientali accertati.

2. Le aree e gli impianti possono essere conferiti dalla azienda al patrimonio pubblico quale copertura degli oneri necessari all'attuazione del piano di risanamento e al risarcimento dei danni ambientali accertati.

Art. 5.

1. I lavoratori non impiegati nelle attività di risanamento, messi in mobilità, ricevono un'indennità speciale pari all'importo della retribuzione loro spettante alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La predetta indennità viene erogata dalla regione Puglia su apposito fondo previsto dall'articolo 8. L'erogazione cessa con l'assunzione del lavoratore da parte di aziende già operanti o di quelle attivate con il piano di rilancio produttivo.

Art. 6.

1. La regione e gli enti locali predispongono entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge il piano operativo per il rilancio produttivo avvalendosi dei propri uffici o di un apposito ente a tale compito delegato.

2. Il piano di cui al comma 1 contiene:

a) le proposte di riutilizzo delle aree e degli impianti in attività produttive non inquinanti;

b) l'individuazione dei settori produttivi basati sulle risorse e sulle vocazioni locali sviluppabili;

c) l'individuazione degli incentivi fiscali e finanziari destinati alle imprese produttive che avviano attività coerenti con le indicazioni del piano stesso.

3. Entro sessanta giorni dalla formazione del piano operativo di cui al comma 1, il consiglio regionale sentite le organizzazioni sindacali, le associazioni degli imprenditori, approva con propria delibera detto piano operativo e lo inserisce negli aggiornamenti annuali del piano regionale di sviluppo.

4. La regione od un apposito ente da essa delegato, entro novanta giorni dall'approvazione del piano operativo, procede all'acquisizione diretta delle aree attraverso i mezzi finanziari di cui all'articolo 8 e, date le caratteristiche di urgenza, attiva le procedure di esproprio per pubblica utilità.

5. La regione od un apposito ente da essa delegato completa le infrastrutture mancanti ed insufficienti e realizza quanto altro si rende necessario per conferire all'area la dotazione dei servizi necessari all'uso industriale.

#### Art. 7.

1. Alle imprese, ai loro consorzi o società consortili formate dalle stesse che realizzano nuove unità produttive nell'area industriale vengono concesse agevolazioni finanziarie, fiscali e contributive, con l'obbligo per le stesse di assumere lavoratori già impiegati nelle attività produttive dismesse dello stabilimento Enichem.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, sentiti la regione Puglia e gli enti locali, ad individuare le agevolazioni e a definire le modalità di concessione.

#### Art. 8.

1. Per l'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 5, per l'attuazione del piano di cui all'articolo 2 e per la realizzazione del

piano di cui all'articolo 6, è istituito un fondo regionale in cui affluiscono:

a) la somma, determinata ai sensi dell'articolo 3, versata dall'azienda a risarcimento del danno ambientale;

b) un contributo dello Stato, determinato in lire 30 miliardi per il 1995 e definito poi di anno in anno nella legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

c) i fondi previsti dalla legislazione ordinaria;

d) i fondi comunitari.

2. All'onere di lire 30 miliardi per il 1995, di cui al comma 1, lettera b), si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni di Manfredonia, Monte S. Angelo e Mattinata mutui decennali, con ammortamento a totale carico dello Stato, per un importo complessivo di lire 50 miliardi al fine di realizzare le opere di risanamento e di sviluppo previste dal piano di cui all'articolo 6.

